

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.6.5/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione generale dell'ambiente, del territorio e
dell'energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Oggetto: [ID: 7425] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 14,99 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in località Monte Poto. Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Proponente: Lucania Energy S.r.l.

Conferma parere tecnico-istruttorio della SS-PNRR (prot. MIC SS-PNRR n. 9828 del 01/06/2023).

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del



Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha stabilito che << La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi la Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023 n.13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 26 del 23/01/2024) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024 - 2026, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che anche in questo atto si ribadisce che: «In materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la



preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante»

CONSIDERATO che la società Lucania Energy S.r.l, con nota del 25/08/2021, acquisita al protocollo della DG archeologia, belle arti e paesaggio al prot. n. 29343 del 02/09/2021, successivamente perfezionata con nota acquisita dal MASE, prot. 54232 del 03/05/2022 e perfezionata in ultimo con nota acquisita dal MASE al protocollo 89017 del 18/07/2022, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 9828 del 01/06/2023 ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio conclusivo relativo al procedimento in epigrafe;

CONSIDERATO che la **Società Lucania Energy S.r.l.**, con nota prot. n. 118/23/005/SVI/AE del 29/08/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 20290 del 13/09/2023 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, a **seguito dell'ottenimento del benestare delle opere RTN dell'impianto in oggetto.**

CONSIDERATO che la Direzione generale valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 0149583 del 20/09/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n.21169 del 22/09/2023 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma web del medesimo Ministero all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8063/11856, nonché l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in merito al procedimento in esame;

CONSIDERATO che questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, preso atto di quanto richiesto dal MASE nella nota del 20/09/2023, pur non condividendo la scelta del MASE di riavviare il procedimento in una fase così avanzata dell'iter procedurale e in contrasto anche coi principi che regolano l'azione amministrativa, con nota prot. n. 21634 del 26/09/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere osservazioni sui contenuti della documentazione integrativa confermando o integrando quanto già valutato con nota prot. n. 5393 del 12/05/2002 ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio di merito;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 2234 del 21/02/2024, acquisita da questi Uffici con prot. SS-PNRR 6188 del 22/02/2024 ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente e pubblicata sul sito del MASE in data 18/09/2023, i cui contenuti si riportano di seguito:

« (...) si rappresenta che detta documentazione esamina sotto il profilo tecnico le opere RTN su cui in più occasioni questa Amministrazione si è espressa sfavorevolmente, rappresentando l'ampliamento della Stazione RTN 380/150kV denominata "Genzano" elemento detrattore per l'area di che trattasi. Benché l'ampliamento della stazione venga qualificato come localizzato "all'interno della stazione esistente", al fg. 18, p.lla 325, è chiaro dagli elaborati grafici che si pone in discontinuità rispetto a questa, insistendo sulle p.lle 84, 154 e 155.

Come già evidenziato con nota prot. n. 5393 del 12/05/2023, l'intero impianto e le sue opere di connessione (incluse, dunque, quelle oggetto di approfondimento):

- 1) Ricadono nell'area di notevole interesse pubblico denominata 'Castello di Monteserico e territorio circostante" tutelata con D.G.R. n202200345 del 10/06/2022, rispetto alla quale non presentano alcun elemento di mitigazione/qualità progettuale/studio di inserimento paesaggistico;
- 2) Ricadono nella perimetrazione della via Appia, proposta nell'ambito della redazione del PPR, oggetto



di un importante programma di valorizzazione da parte dei Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route", quale museo diffuso da tutelare e valorizzare, obiettivo difficilmente perseguibile con una ulteriore infrastrutturazione dell'area. Le opere di connessione seguono per un tratto il sedime della via Appia;

3) Detto sedime coincide con il Tratturo Comunale Palazzo-Irsina (nr. 145), tutelato ai sensi dell'art. 142, co.1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 e con D.M. 22112/1983. Lo sviluppo parallelo al tratturo del cavidotto interrato rappresenta intervento non assentibile ai sensi del D.M. 22/12/1983.

Le interferenze di cui sopra non sono riportate nella relazione tecnica (PTO_01_02_RELAZIONE_TECNICA) né sono presenti approfondimenti sotto il profilo della tutela paesaggistica e dei beni culturali.

Tanto premesso, non si ritiene che la documentazione integrativa volontaria presentata dal richiedente, il cui obiettivo consiste nel dettagliare l'ampliamento della stazione Terna, presenti elementi di novità o rilievo rispetto a quanto già esaminato con nota prot. n- 5393-P del 12/05/2023.»

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP**, con nota interna prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 10277 del 04/4/2024, ha inviato il proprio contributo istruttorio che si riporta integralmente di seguito:

«In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. 21634 del 26.09.2023 di questa Soprintendenza speciale, esaminate le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (SABAP BAS) con nota prot. n. 2234 del 21.02.2024, per quanto di competenza si concorda con la medesima e si specifica quanto segue.

Premesso che, sul progetto in argomento, è già stato formulato il contributo istruttorio di competenza con nota prot. n. 7966 del 17.05.2023 sulla scorta delle puntuali valutazioni espresse dalla SABAP BAS con nota prot. n. 5393 del 12.05.2023, complessivamente sfavorevoli, e che è già stato rilasciato il parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza speciale, nota prot. n. 9828 del 01.06.2023;

Considerato che le modifiche progettuali e le integrazioni prodotte dal Proponente, successive ai richiamati pareri, non apportano elementi di novità né consentono di superare le valutazioni già rese sia dall'Ufficio territoriale sia da questa Soprintendenza speciale, con specifico riferimento anche alla tutela archeologica; Considerato il quadro di rischio archeologico già precisamente delineato dalla SABAP BAS nella nota prot. n. 5393 del 12.05.2023;

per quanto di competenza e in accordo con quanto rilevato dalla SABAP BAS nella nota richiamata in premessa, prot. n. 2234 del 21.02.2024, si conferma quanto già espresso con nota prot. 7966 del 17.05.2023. L'intervento in oggetto resta assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la cui esecuzione rimane sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Si specifica che ogni richiamo nei precedenti pareri all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e alla VPIA è ora da intendersi riferito al vigente D.Lgs. 36/2023 e alle relative disposizioni di tutela archeologica di cui all'All. 1.8».

VISTA ed ESAMINATA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società, con nota acquisita del 29/08/2023, inerente la realizzazione della "Nuova Stazione Elettrica RTN di smistamento 150 kV in agro di Genzano di Lucania (PZ), quale "satellite" della stazione esistente 380/150 kV della RTN" e la realizzazione all'interno della Nuova SE di uno stallo di trasformazione 380/150 kV e di uno stallo linea a 150 kV;

CONSIDERATO E **VALUTATO** che la documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente riguarda aspetti progettuali relativi solo alla realizzazione della nuova Stazione Elettrica RTN "satellite" di Genzano la cui ubicazione era già prevista nel Progetto trasmesso dal proponente per il quale questa



Soprintendenza Speciale ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio, prot. n. MIC_SS-PNRR n. 9828 del 01/06/2023;

CONSIDERATO E **VALUTATO** che la documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente non introduce modifiche al progetto già oggetto di valutazione, in termini di ubicazione delle opere previste (impianto e opere di connessione) e/o soluzioni progettuali opportunamente integrate e armonizzate con i valori storico-culturali e paesaggistici caratterizzanti l'area interessata dall'intervento (impianto e relative opere di connessione) descritti sul citato parere;

PRESO ATTO, come evidenziato anche dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, che la documentazione integrativa relativa alla realizzazione della Nuova Stazione Elettrica non analizza in maniera compiuta e dettagliata l'importante patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 con il quale interferisce la Nuova Stazione Elettrica e non ne approfondisce gli elementi orientati alla sua tutela;

RITENUTO, con riferimento alle integrazioni volontarie del proponente, di dovere condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Abap della Basilicata con nota prot. n. 2234 del 21/02/2024 e dal Servizio II della DG Abap con nota prot. SS_PNRR_UO2 n. 10277 del 04/04/2024, riportate sopra;

Alla luce di quanto sopra esposto,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

<u>conferma</u> le valutazioni espresse con il proprio parere tecnico istruttorio, prot. n. MIC_SS-PNRR n. 9828 del 01/06/2023 con giudizio negativo di compatibilità ambientale, relative al "Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 14,99 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in località Monte Poto", così come integrato con il "Progetto della Nuova Stazione Elettrica RTN di smistamento 150 kV in agro di Genzano di Lucania (PZ), quale "satellite" della stazione esistente 380/150 kV della RTN".

Si precisa che l'intervento in oggetto resta assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la cui esecuzione rimane sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Si specifica che ogni richiamo nei precedenti pareri all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e alla VPIA è ora da intendersi riferito al vigente D.Lgs. 36/2023 e alle relative disposizioni di tutela archeologica di cui all'All. I.8.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP arch. Gilda di Pasqua (email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

Cyrop

Il Dirigente del Serv. V della DG ABAP Dott. Massimo Castaldi



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR Dott. Luigi LA ROCCA

